

REGOLAMENTO (UE) N. 206/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO₂

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ⁽²⁾ determina il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei gas ad effetto serra diversi dal CO₂.
- (2) La decisione 15/CP.17 ⁽³⁾ della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), al fine di attuare gli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (*2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*) stilati dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, stabilisce che, a partire dal 2015 e fino a nuova decisione della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, i valori di GWP utilizzati dalle parti per calcolare l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e l'assorbimento dei gas serra tramite pozzi sono quelli elencati nell'allegato III della decisione 15/CP.17.
- (3) Per garantire la coerenza della pertinente legislazione dell'Unione con le metodologie impiegate nell'ambito del processo UNFCCC, il regolamento (UE) n. 601/2012 deve essere modificato di conseguenza.

- (4) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante un periodo di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013. L'adeguamento del quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, di tale direttiva è stabilito tenendo conto dei valori di GWP di cui all'allegato III della decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC. Poiché il regolamento (UE) n. 601/2012 si applica dal 1° gennaio 2013, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, affinché vi sia coerenza tra i dati sulle emissioni di gas a effetto serra comunicati durante l'intero periodo di scambio di otto anni.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 601/2012 è modificato secondo quanto figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

⁽³⁾ FCCC/CP/2011/9/Add.2, pag. 23.

ALLEGATO

La tabella 6 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 601/2012 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6: Potenziale di riscaldamento globale

Gas	Potenziale di riscaldamento globale
N ₂ O	298 t CO _{2(e)} /t N ₂ O
CF ₄	7 390 t CO _{2(e)} /t CF ₄
C ₂ F ₆	12 200 t CO _{2(e)} /t CF ₂ »